

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Modifica del 10 agosto 2001

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale del 25 maggio 2000¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6

Art. 1 Compensazione del rincaro

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2001 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

10 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:

 Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
 La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2906

¹ FF **2000** 2864/65

² Estratti delle disposizioni possono essere richiesti all'EDMZ, 3003 Berna.